

LINEE GUIDA AGID SULL' ACCESSO AI DATI DELLE BANCHE DATI CON ECCEZIONE DI QUELLI DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Con il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (nel seguito indicato con l'acronimo CAD), è stata data particolare attenzione ai dati delle pubbliche amministrazioni ai fini della condivisione e della fruibilità degli stessi. In linea generale e fatte salve alcune specifiche eccezioni espressamente indicate, l'articolo 50 del CAD stabilisce che, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali di quest'ultime. Il successivo articolo 58, nel porre l'attenzione sulla fruibilità dei dati, prevede che le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica, al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dal predetto articolo 50, predispongono apposite convenzioni finalizzate ad assicurare la fruibilità dei dati medesimi. Tale adempimento viene previsto anche al fine di agevolare l'acquisizione e il controllo dei dati per le fattispecie contemplate dagli articoli 46 e 47 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. D'altra parte, è opportuno richiamare che ai sensi dell'art. 43 dello stesso D.P.R. 445/2000, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che siano attestati in documenti già in loro possesso, o che comunque esse stesse siano tenute a certificare, e sono pertanto tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, avendo gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Non può non riconoscersi in queste norme il principio in base al quale la pubblica amministrazione, anche in funzione di quanto previsto dall'art.15 del CAD, può e deve essere vista come un'unica entità, cui si rapportano i cittadini o le imprese. Ciò in linea con le esigenze di semplificazione delle procedure e di efficienza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle prerogative e delle attese degli interlocutori della pubblica amministrazione. Le tematiche riguardanti la disponibilità e la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, così come quelle dei dati di tipo aperto e del riuso dei dati stessi, rivestono una particolare rilevanza e, soprattutto, devono rappresentare un riferimento costante per l'organizzazione degli uffici e per una rivisitazione dei processi basati sull'uso dei dati stessi. L'importanza dei dati della pubblica amministrazione è stata ulteriormente sottolineata con alcune disposizioni contenute nel decreto legge n. 179/2012, convertito con modificazioni con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, delineando così un contesto normativo che pone in primo piano le finalità di ottimizzazione delle risorse e razionalizzazione della spesa pubblica e, più in generale, la valorizzazione del patrimonio di dati pubblici. Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle PA - art. 58 comma 2 del CAD - Sulla base delle disposizioni di cui al capo V del CAD, relativo ai dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica (Erogatori) hanno l'onere di predisporre, gestire ed erogare servizi informatici necessari a rendere possibile l'utilizzo dei dati stessi da parte di un'altra pubblica amministrazione, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui agli artt. 72 e seguenti del CAD. Come previsto dal citato art. 58, comma 2, l'erogazione dei predetti servizi informatici avviene sulla base di una convenzione, utilizzabile da parte delle Amministrazioni richiedenti (Fruitori) attraverso un "accordo per adesione". Peraltro, l'articolo 35, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, fa espresso riferimento a tali convenzioni, denominandole "convenzioni quadro" e dispone l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicarle nei propri siti istituzionali. Attraverso dette convenzioni, l'erogatore ottempera alle disposizioni in materia di autorizzazione all'accesso ai dati, per i quali è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive

presentate dai cittadini (art. 43 del DPR 445/2000). Ciò stante, la convenzione dovrà indicare i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia. Un ulteriore elemento significativo previsto dalle disposizioni in parola è quello in base al quale le convenzioni predisposte dalle amministrazioni titolari per l'accesso alle banche dati non devono prevedere oneri per i fruitori.